# REGOLAMENTO (CE) N. 1435/2000 DELLA COMMISSIONE

## del 30 giugno 2000

## che stabilisce, per la Francia, il coefficiente di riduzione dei pagamenti per superficie concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio per la campagna 2000/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1624/98 [2], in particolare l'articolo 12,

visto il regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi [3], modificato dal regolamento (CE) n. 2704/1999 [4], in particolare l'articolo 12,

considerando quanto segue:

(1) Per evitare che complessi piani di regionalizzazione comportino rese reali sensibilmente superiori alle rese storiche, l'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 1765/92 prevede l'adeguamento dei pagamenti compensativi nel corso della campagna successiva, proporzionalmente al superamento della resa storica media risultante dai piani di regionalizzazione applicati nel 1993.

(2) La procedura da seguire per la constatazione di tali superamenti è stata definita nel regolamento (CE) n. 1237/95 della Commissione [5], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2017/97 [6].

(3) Applicando tale procedura alla campagna 1999/2000 si ottiene, per la Francia, il coefficiente indicato nel presente regolamento.

(4) A decorrere dalla campagna 2000/2001 i pagamenti compensativi sono sostituiti dai pagamenti per superficie disciplinati dal regolamento (CE) n. 1251/1999 a favore dei coltivatori di seminativi. Il regolamento (CEE) n. 1765/92 è abrogato a decorrere dal 1º luglio 2000.

(5) Il nuovo piano di regionalizzazione francese, presentato alla Commissione conformemente all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1251/1999, si basa sugli stessi principi e comporta la medesima ripartizione geografica del piano applicato nel 1999. È pertanto giustificato applicare il coefficiente correttore ai pagamenti per superficie nel corso della campagna 2000/2001.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In applicazione dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 1765/92, ai pagamenti per superficie relativi alla campagna 2000/2001, concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1251/1999, si applica il coefficiente 0,996 per la Francia.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

[1] GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 12.
[2] GU L 210 del 28.7.1998, pag. 3.
[3] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1.
[4] GU L 327 del 21.12.1999, pag. 12.
[5] GU L 121 dell'1.6.1995, pag. 29.
[6] GU L 284 del 16.10.1997, pag. 36.